

Prot.: n. 434119/RU

Roma, 1° luglio 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;

VISTO l'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO, l'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 di modifica del comma 7-ter dell'art. 110 del T.U.L.P.S. che dispone *“... con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”*.

VISTO l'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”* il quale esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti *“...gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento”* e, al successivo articolo 4, esclude tali apparecchi anche dall'elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020;

VISTO l'articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui *“Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni”* facendo salva *“...la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di*

abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ... che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.”

VISTO l’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

CONSIDERATO, pertanto, che la nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S e agli apparecchi collocati all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020;

VISTA la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623, (d’ora in avanti denominata “DRASV”), recante regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante, autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S;

VISTA la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 giugno 2023, n.359807 che ha apportato modifiche alla DRASV, prorogandone, tra l’altro, i relativi termini;

VISTA la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane dei monopoli n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le comunicazioni pervenute dalle associazioni rappresentative del settore, in merito alla complessità della disciplina e alle difficoltà applicative legate alla nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per il settore dello spettacolo viaggiante, composto da piccoli o piccolissimi operatori non specializzati, anche in ordine alla possibile sovrapposizione con le procedure di certificazione a fini di sicurezza previste da precedenti regolamentazioni;

CONSIDERATO che il riordino della disciplina dei giochi pubblici, previsto dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, consentirebbe di sistematizzare in modo definitivo il settore dell’offerta di gioco senza vincita in denaro;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare agli operatori incombenze amministrative e oneri finanziari non ripetibili, di dover prorogare il periodo transitorio previsto dalla citata DRASV e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di uniformare i termini di scadenza della disciplina transitoria contenuta nella già menzionata determina a quelli previsti in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro;

DETERMINA

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 3 della DRASV)

1. All'articolo 3 della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623 (DRASV), come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;
 - b. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2025”;
 - c. al comma 3, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 4 della DRASV)

1. All'articolo 4 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 2, le parole “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2025”;
 - b. al comma 3, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 5 della DRASV)

1. All'articolo 5 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 2, le parole “1° luglio 2024” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2025”;
 - b. al comma 3, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 6 della DRASV)

1. All'articolo 6 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 2, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 7 della DRASV)

1. All'articolo 7 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 2, le parole "1° luglio 2023" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2024" e le parole "30 giugno 2024", sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024";
 - b. al comma 3, le parole "1° luglio 2023" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2024".

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 9 recante "*norme transitorie e decorrenza*" della DRASV)

1. All'articolo 7 della DRASV, come modificata dalla determinazione direttoriale del 27 giugno 2023, n. 359807, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1, le parole "1° luglio 2023" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2024" e le parole "30 giugno 2024", sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

oooooooooooooooo

Del presente provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mario Lollobrigida

Firma autografa apposta sull'originale